

ASSESSORATO AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA

L'ASSESSORE

Consigliera regionale
Manuela Rontini
Prima firmataria

e, p.c.

Presidente dell'Assemblea Legislativa
Presidente Giunta Regionale

L O R O S E D I

Oggetto: Risposta all'interrogazione, a risposta scritta, n. 4258 del 2017

La discussione relativa al possibile inserimento del p.a. Paclobutrazolo nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) 2017 come fitoregolatore su pomacee e drupacee si è sviluppata nell'ambito degli incontri ufficiali per la definizione delle proposte di modifica che si sono svolti nel corso del mese di ottobre e di novembre 2016.

La proposta di inserimento è pervenuta da parte della sola Organizzazione di Produttori APO CONERPO il 20 ottobre ed ha dato l'avvio ad una discussione che ha visto i partecipanti su posizioni, anche dal punto di vista agronomico, molto contrastanti circa la opportunità dell'inserimento del fitoregolatore nei Disciplinari di Produzione Integrata in quanto il prodotto ha evidenziato, in varie situazioni, effetti molto negativi e protratti nel tempo sulle pomacee mentre è ancora limitata la conoscenza di quelli sulle drupacee.

Dal punto di vista degli aspetti normativi e tossicologici si segnala che:

- nel 2014 e 2015 era stato concesso l'uso eccezionale su pomacee, drupacee e vite (formulato PACLOT nel 2014 e formulati PACO e RAGTIME nel 2015);
- a fine 2015 i formulati PACLOT NEW (25 settembre), RAGTIME 250 e ROMULAN (24 novembre) hanno ottenuto la registrazione definitiva su pomacee (melo e pero), drupacee (pesco, nettarine e susino) e vite.
- Il RAGTIME 250 non risulta, a differenza di PACLOT NEW e ROMULAN, a catalogo;
- al prodotto è stata attribuita l'indicazione di pericolo (frase H361d "Sospettato di nuocere al feto") corrispondente alla ex frase R63 "Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati", che determina normalmente la esclusione del prodotto dalle liste di quelli ammessi nelle "Linee guida nazionali di Difesa integrata" e quindi, a cascata, anche nei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Emilia – Romagna.

Il prodotto è inserito nell'elenco delle sostanze "candidate alla sostituzione" approvato con il Reg (UE) 2015/408.

Secondo le autorità comunitarie le sostanze "candidate" possiedono i requisiti per continuare a essere

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051 527 4516-4017
fax 051 527 4666

agricolturaer@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

commercializzati nell'Unione Europea ma non sono completamente compatibili con le strategie comunitarie di lungo termine in materia di protezione ambientale; di conseguenza vengono inserite tra i principi attivi destinati ad una futura sostituzione, sono soggette ad una riduzione della durata del periodo di approvazione mentre gli agrofarmaci che le contengono sono sottoposti, prima di ottenere la concessione o il rinnovo dell'autorizzazione all'impiego, ad una accurata verifica per valutare, per ogni settore di impiego, se esistano alternative maggiormente "eco-compatibili".

L'individuazione delle sostanze attive candidate alla sostituzione è prevista dal Reg UE 1107/2009 "relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE".

In particolare l'Allegato II al punto 4 riporta i criteri di pericolosità in base ai quali una sostanza è definita come "candidata alla sostituzione".

L'articolo 50 del Regolamento "Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione" precisa che quando gli Stati membri esaminano una domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva approvata come sostanza candidata alla sostituzione, eseguono una valutazione comparativa.

Gli Stati membri possono non autorizzare o limitare l'uso su una determinata coltura di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza candidata alla sostituzione.

Il DLgs n. 150/2012 all'articolo 20 e il PAN (Piano di azione nazionale per l'impiego sostenibile dei fitofarmaci approvato in applicazione della Direttiva 2009/128/CE) al punto A.7.3 relativi alla "Difesa integrata volontaria" richiamano il punto 4 del citato Allegato II del Reg UE 1107/2009 per l'identificazione dei principi e dei criteri generali necessari per definire gli orientamenti specifici di coltura ovvero dei Disciplinari di produzione integrata.

Fra gli obiettivi generali che il PAN si propone di raggiungere figura primariamente quello di "ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità".

Si ritiene quindi che la decisione di non inserire, nei DPI della Regione Emilia Romagna, prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo Paclobutazol sia coerente con la necessità di applicare il principio di precauzione a tutela della salute della popolazione e perfettamente in linea con quanto previsto dal PAN.

Poi per quanto riguarda il richiamato impiego in Veneto si deve considerare che:

- il prodotto non è riportato come ammissibile nelle Linee Guida Nazionali previste dal Piano di azione nazionale per l'impiego sostenibile dei fitofarmaci;
- è stato ammesso su specifica richiesta solo per la Regione Veneto e comunque vincolato alla autorizzazione di un tecnico, ovvero con una procedura poco comprensibile dal punto di vista dei vincoli delle norme de DPI;
- sono state inoltre previste limitazioni significative, anche in questo caso particolarmente discutibili dal punto di vista tecnico, agronomico e della verificabilità del rispetto delle prescrizioni in relazione alla particolare modalità di applicazione attraverso l'impianto di irrigazione, di dosaggio del principio attivo su pomacee e di superficie massima trattabile su drupacee.

La regione Veneto finanzia l'applicazione dei Disciplinari di produzione integrata esclusivamente con l'Organizzazione comune di mercato ortofrutta e non con il Programma Regionale di sviluppo rurale; di conseguenza ha ottenuto, dopo forte contestazione da parte delle restanti Regioni, l'autorizzazione da parte nazionale con la motivazione prevalente della minore incidenza degli aiuti previsti dall'OCM rispetto a quelli legati al PSR.

Alla luce di queste considerazioni sono del tutto evidenti le ragioni in base alle quali ribadire l'esclusione, in quanto coerente con la necessità di applicare il principio di precauzione a tutela della salute

della popolazione e perfettamente in linea con quanto previsto dal Piano di azione nazionale, del Paclobutrazolo dai Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) del 2017.

A livello generale è opportuno ricordare che la Regione Emilia – Romagna ha avviato, fin dagli anni '70 del secolo scorso, una articolata e particolarmente approfondita attività di ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica finalizzata alla messa a punto di metodi di coltivazione rispettosi della salute degli agricoltori e dei consumatori nonché alla tutela dell'ambiente.

I risultati conseguiti, oltre ad aver favorito una corretta evoluzione della difesa delle piante verso modelli caratterizzati da un minor impatto ambientale, hanno consentito di valorizzare le produzioni emiliano – romagnole; l'arretramento rappresentato dalla introduzione di un prodotto caratterizzato dai problemi precedentemente richiamati potrebbe creare un concreto danno d'immagine alla nostra agricoltura con il rischio di disperdere una quota particolarmente significativa di un patrimonio accumulato nel corso di decenni.

Da segnalare, inoltre, le ripercussioni connesse all'ammissibilità del p.a. Paclobutrazolo sulla possibilità per gli agricoltori di accedere ai contributi previsti dal tipo di operazione 10.1.01 "Produzione integrata" del PSR per compensare i maggiori costi derivanti dalla applicazione dei disciplinari di Produzione Integrata rispetto a quella "convenzionale".

Simona Caselli